

Garante «prudente» sulla piattaforma dei Cinque stelle

di Giuseppe Ferrari
e Raffaele Zallone

Il Garante privacy, con il provvedimento del 21 dicembre, ha rilevato varie irregolarità nella cosiddetta "piattaforma Rousseau" (il cuore operativo del M5S, sul quale si svolgono le votazioni online degli iscritti, da ultimo le parlamentarie per selezionare i candidati nei listini proporzionali) e nei siti riconducibili al Movimento 5 Stelle.

Secondo l'Autorità è stata omessa la nomina dei responsabili del trattamento dei dati da parte dei titolari, adempimento in apparenza formale, ma in realtà suscettibile di comportare l'illiceità del trattamento dei dati affidati in gestione a terzi in assenza del consenso degli interessati. L'efficacia delle misure di sicurezza è stata compromessa dall'uso di software obsoleti e quindi esposti a vulnerabilità, anche per l'uso di password banali e facilmente decrittabili; inoltre l'espressione di voto registrata elettronicamente manteneva un collegamento con i dati identificativi dell'elettore, con possibilità di poter conoscere il voto espresso da ciascuno. Le informative all'utente avrebbero presentato caratteri di eccessiva sintesi e semplificazione, non raggiungendo soglie minime di trasparenza e affidabilità. Il consenso degli utenti all'uso anche esterno dei propri dati sensibili, non limitato all'attività del partito o movimento, ma esteso, ad esempio, a fini di promozione commerciale o pubblicitaria, non sarebbe stato acquisito in modo sufficientemente specifico.

A fronte di queste contestazioni, suscettibili comunque di impugnazione, l'Autorità adotta per il momento solo prescrizioni (già accolte secondo la replica diffusa dall'Associazione Rousseau). In altre parole ordina l'adozione di misure concernenti il miglioramento della resistenza alla vulnerabilità della piattaforma e degli strumenti connessi, l'adeguamento delle

password, il ricorso ai protocolli https, l'impiego di algoritmi crittografici nella conservazione dei database, l'attuazione di auditing informatici per garantire la sicurezza dei dati. Il Garante manifesta inoltre «perplexità» (par.8) sulle misure di sicurezza relative alle operazioni di voto, suggerendo la riconfigurazione del sistema di e-voting così da «minimizzare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Per la messa in opera delle misure prescritte o raccomandate sono assegnati sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento.

In sintesi, l'Autorità non interviene sull'uso delle piattaforme con misure cautelari, consentite in astratto dall'articolo 154(d) del Codice privacy, non dispone il blocco dei dati, non applica sanzioni amministrative. Si limita a riservarsi di verificare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale, successiva contestazione di sanzioni amministrative. Neppure il Garante dispone la trasmissione di tutta o parte degli atti all'autorità giudiziaria per quelle violazioni accertate che integrerebbero ipotesi di reato. Considerato che nei sessantagiorni è ricompresa la quasi totalità della campagna elettorale per le elezioni politiche, forse le più difficili della storia repubblicana, la scelta dell'Autorità pare quella di attenersi a un approccio molto blando, desideroso di non interferire troppo con le vicende politiche. I termini assegnati per gli adeguamenti diluiscono nel tempo le problematiche, consentono la prosecuzione dell'attività, rimandano a date non determinate iniziative più incisive e penalizzanti. Nel recente passato, verso operatori privati e soggetti industriali l'atteggiamento è stato a volte più affrettivo. Evidentemente è prevalsa l'esigenza di non interferire con l'attualità politica e con i procedimenti di formazione della volontà popolare in modo troppo diretto e immediato. Una scelta a sua volta "politica"?